



SENTENZA N. 485/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **68928/PC** del registro di Segreteria, depositato in data 31/1/2017 da **(omissis)**, nato (omissis) e **(omissis)**, nato (omissis) quali eredi di (omissis) nata ad (omissis), rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesco Manzo (p.e.c.: avv.manzo@pec.it) e Francesco Cacace, presso i quali elettivamente domiciliato in Pompei (NA) alla Via Mazzini n. 83, contro l'INPS e avverso: 1- la liquidazione della pensione ordinaria d'inabilità con il sistema misto anziché con quello retributivo puro, per mancata considerazione di periodi di servizio regolarmente prestati; 2- la mancata attribuzione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico d'inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/1995;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024, non comparsa parte ricorrente, soltanto l'Avv. Nicola Di Ronza costituito per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si è riportato agli scritti difensivi chiedendo la decisione della causa.;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso i signori (omissis) e (omissis) hanno lamentato, quali eredi di (omissis) (infermiera dipendente di varie strutture sanitarie pubbliche dal 1/8/1978 al

27/2/2015, data del collocamento in quiescenza per sopravvenuta inabilità al profilo professionale, deceduta il 15/6/2016), l'illegittimità della determina INPS di liquidazione del trattamento pensionistico della dante causa (pratica numero 094201500003316) *"nella parte in cui, nel conferire alla [...] (omissis) la pensione diretta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/95, con sistema misto, al quadro I non prende in considerazione il periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio presso la Clinica Santo Stefano di Napoli dal 01/04/1974 al 31/07/1974 e dal 01/01/1978 al 20/03/1978, periodo pari all'incirca a 6 mesi e mezzo"*; l'INPS -di ciò si duole parte attrice- *"ha riconosciuto i servizi prestati solo a partire dal 01/08/1978 cioè da quando la (omissis) era alle dipendenze del Policlinico di Napoli, ed ha quindi limitato il periodo di servizio al 31/12/1995 a 17 anni e 5 mesi, liquidando la pensione d'inabilità con il sistema misto"*.

Per altro verso, in gravame si lamenta la mancata attribuzione della pensione d'inabilità ex art. 2, comma 12, L. 335/1995, nonostante la gravità del quadro nosologico che affliggeva la (omissis) erroneamente non considerata dalla Commissione Medica di Verifica che nel febbraio 2015 la sottopose ad apposita visita collegiale.

A seguito di ciò, parte attrice ha concluso chiedendo che la Sezione:

"accerti e dichiari il diritto alla contribuzione per l'attività lavorativa svolta da (omissis) per il periodo dal 01/04/1974 al 31/07/1974 e dal 01/01/1978 al 20/03/1978 pari a 29 settimane con riliquidazione del trattamento pensionistico col sistema retributivo fino al 2012, nonché la maggiorazione data dal riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L.335/95, a decorrere dal 27/02/2015;

per l'effetto, condanni l'Istituto resistente alla ricostituzione del trattamento

pensionistico, con conseguente condanna al pagamento delle differenze dei ratei dal 27/2/2015 al decesso avvenuto il 15/6/2016, in favore degli eredi; condanni l'Istituto resistente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di averne fatto anticipo".

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avv. Nicola Di Ronza dell'Ufficio Avvocatura dell'Istituto previdenziale, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo, alla luce delle risultanze documentali e del quadro normativo di riferimento, l'infondatezza sia della domanda di riconoscimento dei periodi dall'1/4/1974 al 31/7/1974 e dall'1/1/1978 al 20/3/1978 -in realtà riconosciuti come evidenziato dall'estratto contributivo- per inapplicabilità del cd. "arrotondamento", che della domanda di concessione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 legge 335/1995 per insussistenza dei necessari presupposti; in mero subordine, l'Istituto convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale *"dei ratei antecedenti al quinquennio dal primo atto di interruzione della prescrizione"*.

Con ordinanza n. 180/2022, pubblicata il 3/10/2022, si è stabilito di acquisire, *"restando peraltro impregiudicate tutte le statuizioni sia sul rito e sia nel merito della controversia (ivi compresa la domanda relativa al calcolo del trattamento pensionistico della signora (omissis) con il sistema retributivo puro in applicazione del richiesto arrotondamento)"*, motivato parere del **COLLEGIO MEDICO LEGALE SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI** sui seguenti quesiti:

- * quale sia l'esatta diagnosi del quadro patologico sofferto dalla signora (omissis) alla data del collocamento in quiescenza (27/2/2015);
- * se tale quadro patologico fosse a tale data di grado tale da menomarne complessivamente l'integrità fisica così da porla nell'assoluta e permanente

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, legge 335/1995.

In data 26/6/2024 è pervenuto alla Sezione il richiesto parere CML, nel quale il c.t.u. si è espresso sui proposti quesiti, in particolare dando riscontro positivo al secondo dei quesiti medesimi.

In data 11/9/2024 parte ricorrente ha trasmesso memoria conclusionale nella quale, ripercorrendo la ricostruzione della fattispecie già proposta in ricorso, contestando quanto dedotto dall'Inps sia in ordine al conteggio della pensione che risulta effettuata senza considerare i periodi di contribuzione ricongiunti che per quanto riguarda il diritto al sistema previdenziale retributivo per aver 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 e aderendo alla valutazione positiva del CML in punto di sussistenza del requisito di assoluta inabilità lavorativa ex art. 2, comma 12, legge 335/1995 alla data del collocamento in congedo, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Premesso che i ricorrenti hanno allegato al ricorso documentazione comprovante la loro qualità di unici eredi della dante causa (certificato di morte della signora (omissis) e dichiarazione di successione), il gravame propone -come anticipato nella premessa in fatto- una duplice questione: la pretesa ai fini pensionistici del riconoscimento dei periodi dall'1/4/1974 al 31/7/1974 e dall'1/1/1978 al 20/3/1978, con conseguente liquidazione del trattamento spettante alla de cuius in applicazione del sistema retributivo puro; la domanda di attribuzione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 legge 335/1995.

B. Riguardo la prima questione, si rivelano corretti i rilievi dell'INPS, secondo cui in primo luogo, *"contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente i periodi dall'1/4/1974 al 31/7/1974, nonché dall'1/1/1978 al 20/3/1978 sono stati pienamente riconosciuti con la ricongiunzione e figurano nell'estratto contributivo depositato in atti. Nonostante il riconoscimento della contribuzione, la sig.ra (omissis) non avrebbe potuto essere collocata in regime retributivo poiché anche con una anzianità –riconosciuta dal ricorrente– di anni 17, mesi 11 e giorni 18, purtroppo, l'accesso al sistema retributivo è precluso dall'impossibilità di procedere all'arrotondamento"*; in secondo luogo, infatti, la prospettazione attorea si fonda sulla pretesa applicazione della disciplina dell'"arrotondamento", della quale -come correttamente ricordato dall'Istituto previdenziale- viene data approfondita ed ineccepibile descrizione nella sentenza n. 56/2020 della 3^a Sezione d'Appello, che fornisce un'approfondita ricostruzione della disciplina dei cosiddetti "arrotondamenti".

Ebbene, in tale pronuncia si osserva in proposito che *"la disciplina sui meccanismi di arrotondamento trovava collocazione, compiutezza ed operatività tra le condizioni legittimanti l'accesso alla pensione, di cui, con <fictio iuris>, inveravano una parte del requisito temporale incidente anche sulla sua misura"*; in dettaglio - si prosegue nella sentenza n. 56/2020 della 3^a Sez. App.- le disposizioni prevedenti i meccanismi di arrotondamento "ad anno intero" e "a mese intero" (artt. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973, . 3, della legge n. 274/1991, 59, co. 1, lett. b) della l. n. 449/1997), *"per i tempi di rispettiva vigenza, trovavano applicazione al momento della cessazione del rapporto di impiego e/o di servizio e al definitivo collocamento a riposo (artt. 8 e 40 del T.U. 1092/1973), al fine di determinare il complessivo servizio utile (art. 3 l. 274/1991), quindi le anzianità contributive*

condizionanti il diritto e la misura della prestazione, caratteri che ne integravano la natura di norme eccezionali (per la loro specialità) <non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati> (art. 14 prel.). Da ultimo, e non certo per minore significanza, i meccanismi di arrotondamento (in specie quelli in eccesso) sono sempre forieri di aggravii di spese rispetto a quelle che si sarebbero sostenute senza il loro operare. In sostanza, la disciplina e i termini della loro applicazione sono una prerogativa del legislatore non dell'interprete, esercitata in specie nel rispetto dei principi della ragionevolezza e dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria (artt. 81 e 97 della <Carta fondamentale>)". L'art. 1, comma 13, della L. 335/1995 "non rappresenta una regola a presidio delle condizioni per accedere al trattamento di quiescenza e per determinarne la misura (del tipo di quelle contenenti anche la disciplina dei meccanismi di arrotondamento), integrando invece i caratteri di una norma transitoria volta a fissare il tempo minimo di anzianità contributiva ai soli fini del mantenimento del metodo di calcolo retributivo". Infatti, "L'arrotondamento <a mese> [con talune eccezioni che non ricorrono in fattispecie] è divenuto tuttavia non più applicabile in ragione delle modifiche normative <medio tempore> intervenute in tema di pensioni. Invero, già a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 247, l'INPDAP (Circolare n. 7, del 13 maggio 2008), chiariva che i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista per il pensionamento dovessero essere pienamente raggiunti, senza poter operare alcun arrotondamento. Ciò in virtù del tenore letterale della nuova disciplina che prevedeva un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Da ultimo, la disciplina degli arrotondamenti (è utile chiarire, prerogativa del settore pubblico, in quanto sconosciuta nel regime pensionistico privato) è da ritenersi incompatibile

con la riforma delle pensioni attuata con l'art. 24 del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma <Monti – Fornero>), che ha introdotto nuovi e stringenti requisiti per il diritto a pensione, che si ritiene debbano essere posseduti dagli interessati senza alcun arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di mese. Di recente, l'INPS con propri messaggi (n. 2974 del 30 aprile 2015 e n. 3305 del 14 maggio 2015) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a detti criteri, nel senso che l'anzianità contributiva, ai fini del diritto, doveva essere interamente maturata, senza arrotondamenti”.

La Sezione si è già espressa in tale senso con sentenza n. 560/2023; inoltre, pienamente in linea con il surriportato orientamento, è la sentenza n. 2/2021 della 2^a Sez. App.

Quindi, con riferimento all'odierna fattispecie, deve osservarsi non solo, che le disposizioni normative inerenti gli arrotondamenti non trovano più applicazione da tempo ormai risalente ma anche -come correttamente rilevato dall'INPS resistente- che *“i messaggi INPS (n. 2974 del 30 aprile 2015 e n. 3305 del 14 maggio 2015) citati dal ricorrente non sono conferenti in relazione ad un presunto arrotondamento per l'accesso al sistema retributivo”.*

Consegue a quanto sin qui osservato che la pretesa di parte ricorrente, di determinazione del trattamento pensionistico della sig.ra (omissis) mediante applicazione del sistema retributivo puro tenendo conto dei servizi oggetto di ricongiunzione, non può trovare accoglimento.

C. In riferimento alla seconda questione, va ricordato che l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, prevede il diritto alla c.d. pensione di inabilità per coloro i quali, in possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione di

inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, siano *“cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la possibilità di prestare attività lavorativa.

Occorre, pertanto, stabilire, ai fini della decisione del presente giudizio, se alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (16/10/2014) la signora (omissis) poteva o meno considerarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ebbene, con riferimento a tale questione, il Giudicante reputa di conformarsi alla valutazione tecnica espressa dal **COLLEGIO MEDICO LEGALE SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI** nel parere acquisito in atti in cui, all'esito dell'accurato esame della documentazione in atti e delle operazioni peritali alle quali è risultata presente la consulente incaricata dall'INPS, viene formulato giudizio diagnostico di *“Cirrosi epatica scompensata con ascite e varici esofagee. Esiti di paresi del VII nervo cranico. Deficit del visus (visus corretto 00 [bilaterale] 1/10)”* e vengono esposte le seguenti considerazioni medico-legali.

“[...] Analizzando la storia clinica della paziente (omissis), emerge come, per le patologie da cui era affetta, ella presentasse, anticipatamente alle verifiche medico legali condotte, una evidente e peculiare riduzione della capacità lavorativa nel territorio dell'inespressibilità, con cascamì irrisori di possibilità mansionale, fermo restando il decoro ed il rispetto per la fragile figura di ogni paziente.

Nello specifico, la CMV di Napoli in data 25.02.15 la giudicò <Non Idonea

permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. (ex art. 55 octies D. Lgs.165)> con giudizio diagnostico di [Cirrosi epatica con ascite e varici esofagee; esiti di paresi del VII nervo cranico; deficit del visus (visus corretto 00 1/10)] negando il beneficio della pensione di inabilità assoluta>.

[...] In primis, la gravità del quadro clinico correlato alla prognosi realisticamente valutabile al momento della visita effettuata dalla CMV.

Al riguardo del primo quesito il giudizio diagnostico a carico della sig.ra (omissis)era: <Cirrosi epatica con ascite e varici esofagee; esiti di paresi del VII nervo cranico; Deficit del visus) corretto 1/10 bilateralmente)>.

Chiaramente il quadro di maggior rilievo era quello epatico ed è necessaria una breve illustrazione della patologia cirrotica.

La cirrosi è uno stadio avanzato di fibrosi epatica in cui si ha una distorsione diffusa dell'architettura epatica normale. [...] Complicanze della cirrosi: L'ipertensione portale è la complicanza grave più frequente della cirrosi che, a sua volta, provoca complicanze, compresi: Emorragie gastrointestinali da varici esofagee, gastriche o rettali e gastropatia ipertensiva portale; Trombocitopenia; Ascite; Danno renale acuto (sindrome epato-renale); Ipertensione polmonare (ipertensione porto-polmonare); Sindrome epato-polmonare (shunt intrapolmonare). Ai fini di una corretta identificazione della gravità del disepatismo gravissimo sofferto è utile richiamare la classificazione di Child-Turcotte-Pugh che tiene conto delle disabilità accessorie del paziente epatocompromesso rispetto alla vita di relazione dello stesso.

[...] Lo studio della documentazione ha permesso di rilevare che, in esame obiettivo nella visita del CMV del 25.02.15, veniva riportato <... flapping tremor alle mani ... presenza di versamento libero alla percussione ...>.

Tale quadro era conclusivo per una diagnosi di <Cirrosi epatica con ascite>, già evidenziatasi in data 24.01.12, presso la Divisione di Medicina di urgenza del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia. A questo riscontro fece seguito un'emorragia digestiva trattata presso l'O.C. Cardarelli di Napoli, in data 20.06.12. La valutazione documentale non ha permesso di evidenziare dati laboratoristici, ma il quadro clinico ascitico, associato a varici esofagee, riscontrato nel corso dagli anni 2012-15, permette di ipotizzare ragionevolmente un punteggio 15 nella scala di gravità di Child-Turcotte-Pugh con difficoltà di grado elevatissimo alla gestione della quotidianità, indipendentemente dalla capacità residua mansionale ed una sopravvivenza a due anni del 35%. Quanto sopra venne purtroppo disatteso, nella contezza che la (omissis) decedette il 15/06/2016 a 16 mesi dalla visita medico legale condotta dalla CMV il 25/02/2015 che ancora [sic], riscontrava capacità lavorativa residua sulla paziente.

Per quanto sopradescritto ed oggettivato appare evidente che, sulla scorta di quanto presente in atti, tutto quanto insistente sulla paziente venne completamente sottostimato dalla Commissione di modo che lo svolgimento ipotetico di eventuale attività lavorativa, ancorché con impegno residuale e tale da richiedere una semplice capacità lavorativa ultra-generica, alla luce delle infermità da cui era affetta la stessa, non appariva possibile già all'epoca della presentazione della domanda di pensione di inabilità.

Appare, alla luce di quanto descritto, che la (omissis) contrariamente a quanto espresso dalla CMV di Napoli, si trovasse nelle condizioni di adire ai benefici dell'art. 2 della L. 335/95 quantomeno all'atto della verifica, senza tenere in alcuna considerazione l'importante ipovisione da cui era affetta e che volutamente non viene in questa sede considerata in luogo di un quadro gravissimo di disepatismo

che occorre porre all'attenzione ai fini di giustizia.

La valutazione deve tener conto della semplice azione di dover accedere all'ipotetico luogo di lavoro, ove espletare le proprie attitudini e nel caso in questione, la menomazione consisteva proprio nel severo deficit complessivo, che di fatto le rendeva inaccessibile ed in modo sistematico a qualsiasi spostamento ed espressività di mansione vista la sofferenza encefalica dovuta al disepatismo, all'anemia accessoria ed alla mancanza totale di autosufficienza.

In conclusione, è parere di Questo Collegio, che la sola infermità [Cirrosi epatica con ascite e varici esofagee] anche se non considerata in associazione con le coesistenti [esiti di paresi del VII nervo cranico] e [deficit del visus corretto 1/10 bilateralmente] da cui era affetta la Sig.ra (omissis) comportassero pienamente l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 legge 335/1995 già all'epoca della visita presso la CMV di Napoli del 25.02.15".

Da ciò, il parere medico-legale secondo cui l'esatta diagnosi del quadro patologico sofferto dalla signora (omissis) alla data del collocamento in quiescenza (27/02/2015) era di "Cirrosi epatica con ascite e varici esofagee; esiti di paresi del VII nervo cranico; deficit del visus 1/10 corretto bilateralmente)" e tale quadro patologico era all'epoca tale e di grado talmente elevato da menomarne complessivamente e completamente l'integrità psicofisica di modo da porla nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, legge 335/1995 sin dalla data della verifica (25/2/2015).

Per le argomentazioni svolte, l'esaminata domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione d'inabilità

calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, decorrente dalla data di collocamento in quiescenza (27/2/2015); sulle somme arretrate spettanti, si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo, come da sent. n. 10/2002/QM delle SS.RR. della Corte dei conti.

L'accoglimento parziale del ricorso, nonché l'aver dovuto ricorrere ad approfondimenti istruttori per la decisione della controversia, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa e reietta:

1- RESPINGE la domanda di determinazione del trattamento pensionistico della sig.ra (omissis) mediante applicazione del sistema retributivo in ragione di ricongiunzione di servizi;

2- ACCOGLIE la domanda di riconoscimento del diritto di (omissis) fatto valere in giudizio dagli eredi odierni ricorrenti, alla pensione d'inabilità calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, decorrente dalla data di collocamento in quiescenza (27/2/2015), con applicazione sulle somme arretrate spettanti del maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 26.09.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)